

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Reggio Emilia nella persona del Sindaco Dott. Graziano Delrio a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Comunale pg. 6181 del 04 Aprile 2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed

interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Reggio Emilia per la realizzazione del Contratto di quartiere "PRU Compagnoni – Fenulli II – III – IV stralcio" un finanziamento pari ad euro 8.000.000,00;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "PRU Compagnoni – Fenulli II – III – IV stralcio" nel Comune di Reggio Emilia che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Lavori di edilizia residenziale pubblica compresa la manutenzione straordinaria alloggi parcheggio	9.702.717,18 €	5.924.539,13 €
2. Opere di urbanizzazione	4.941.448,60 €	2.075.460,86 €
3. Acquisizione aree ed immobili *	2.970.000,00 €	0,00 €
Totale	17.614.219,77 €	8.000.000 €
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		779.443,05 €

* L'Amministrazione Comunale ha acquisito le unità immobiliari e le relative aree di sedime necessarie all'ottenimento dell'intera proprietà dell'ambito oggetto dell'intervento di riqualificazione.

Articolo 2 **(Impegno finanziario)**

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - PRU Compagnoni Fenulli II – III – IV stralcio" ricadente nel Comune di Reggio Emilia i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 2.594.628,95 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.825.928,00 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 779.443,05 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Reggio Emilia secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.800.000 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Reggio Emilia, con euro 9.614.219,77 di cui euro 9.149.408,56 provenienti dal cap.41150/1 Titolo 2° Funzione 09, Servizio 02 Intervento 01 del Bilancio 2007 e dai capitoli 42116 e 42117 titolo 2° Funzione 09 Servizio 02 Intervento 02 del Bilancio 2007 e dei RR.PP.2006 per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti l'acquisizione di aree ed immobili e parte degli interventi di manutenzione straordinaria di alloggi parcheggio, lavori di edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione e del centro polifunzionale; nonché euro 464.811,21 quale quota proveniente dalla rimodulazione del Programma Speciale d'Area

“Riqualificazione urbana di Reggio Emilia, approvata con Conferenza di programma (l.r.30/96) in data 11.04.2007.

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall’Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio Emilia si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Reggio Emilia si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell’accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, subordinatamente all’avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 2, dell’Accordo di programma quadro e dell’articolo 4 del presente protocollo d’intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Reggio Emilia, contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all’articolo 5 dell’Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell’art. 5 dell’Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

a) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d’intesa;

b) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell’attuazione dell’accordo di programma quadro, dell’avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

c) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell’attuazione dell’accordo, dell’avvenuto affidamento di lavori di importo pari all’80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

d) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di programma quadro, dell’avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all’inizio dei

lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Reggio Emilia è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Reggio Emilia e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

A. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

B. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Reggio Emilia

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI BOLOGNA**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Bologna nella persona del Dott. Giacomo Capuzzimati Direttore dell'Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità, e del Settore Programmi Urbanistici - Edilizi, nominato con atto del Sindaco PG 227701 in data 29 ottobre 2004;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi

finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi

concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Bologna per la realizzazione del Contratto di quartiere "Bolognina" un finanziamento pari ad euro 8.960.814,63;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Bolognina" nel Comune di Bologna che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Ristrutturazione edilizia in via Albani 2/2- 2/3 – 2/4, 2/5-2/6-2/7 per complessivi 69 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	7.411.807,96	4.578.278,26
2. Realizzazione di servizi di caseggiato per la prima infanzia	473.094,18	104.737,07
3. Ristrutturazione edilizia in via Fioravanti 49-51, via Bolognese 34 per complessivi 22 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	2.554.768,91	1.644.173,87
4. Realizzazione di servizi per l'adolescenza	163.070,48	62.609,84
5. Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico in via Tiarini 1/3, 3, 5, 11-17, via Di Vincenzo 15-19, via Zampieri 6-12, Via Serra 20-22	6.122.494,07	2.571.015,59
Totale	16.725.235,60	8.960.814,63
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		1.037.075,36

Articolo 2 (Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - Bolognina" ricadente nel Comune di Bologna i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 2.742.228,86 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 2.045.225,29 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 1.037.075,36 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Bologna secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 3.136.285,12 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Bologna, per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti la ristrutturazione edilizia in via Albani 2/2- 2/3 – 2/4, 2/5-2/6-2/7 per complessivi 69 alloggi

di Edilizia Residenziale Pubblica e servizi di caseggiato per la prima infanzia, nonché la ristrutturazione edilizia in via Fioravanti 49-51, via Bolognese 34 per complessivi 22 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e servizi per l'adolescenza, con €. **4.212.942,49** provenienti dai seguenti capitoli:

- quanto a euro **272.705,50** al conto speciale dei residui bilancio 2006 cap U63600-050 "PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA" sub 406000803 costituito con atto PG. 61980/06 (CODICE INTERVENTO 3757);
- quanto a euro **180.738,23** al conto speciale dei residui bilancio 2006 cap U77250-050 "INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI TERRITORIALI E URBANISTICI" imp. 0306002431 costituito con atto PG. 158203/06 (CODICE INTERVENTO 3966);
- quanto a euro **500.000,00** al conto speciale dei residui bilancio 2003 cap U64000-050 "ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI" impegno 303002985 costituito con atto PG. 160508/03 e revocato con atto PG n. 77062/07;
- quanto a euro **3.259.498,76** sul bilancio pluriennale 2007-2009 dando atto che tale cifra sarà finanziata con risorse proprie o mediante ricorso al credito, compatibilmente con le disponibilità contenute nei rispettivi bilanci annuali;

e) Cooperativa a proprietà indivisa Risanamento, rappresentata dal Comune di Bologna, con €. **3.551.478,48** da utilizzarsi per il finanziamento dell'intervento compreso nel Contratto di Quartiere II e riguardante la manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico in via Tiarini 1/3, 3, 5, 11-17, via Di Vincenzo 15-19, via Zampieri 6-12, Via Serra 20-22 per un totale di 82 alloggi in locazione permanente

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e la Coop. Risanamento si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Bologna si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bologna contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- e) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;
- f) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- g) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- h) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Bologna è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Bologna e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

C. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

D. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto

ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Bologna

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI MODENA**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Modena, anche in rappresentanza della Società di Trasformazione Urbana "CambiaMO" S.p.A, nella persona del Sindaco di Modena, prof. Avv. Giorgio Pighi, a ciò autorizzato con Delibera della Giunta Comunale n.173 del 3/4/2007;

l'Acer di Modena, anche in rappresentanza della propria Società Partecipata (Abitazione Sociale Modenese S.r.l.) nella persona del Presidente, Vito Tedeschini, a ciò autorizzato con delibera n. 36 del 11/4/2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;
- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;
- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";
- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;
- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;
- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;

- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;

- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;

- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;

- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;
- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;
- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;
- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Modena per la realizzazione del Contratto di quartiere "Riqualficazione Urbanistica e sociale del Condominio RNORD" un finanziamento pari ad euro 8.196.325,41;
- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;
- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;
- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;
- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;
- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;
- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere RNord nel Comune di Modena che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Edilizia residenziale in locazione permanente RNord	1.650.000 €	825.000 € (50%)
2. ERP studentato in RNord	Max Ammissibile a finanziamento 2.030.237 €	1.424.379,41 € (70%)
3. ERP in Ex-Mercato Bestiame	Max Ammissibile a finanziamento 3.960.643 €	2.772.450 € (70%) 1.000.000,00 € (Sperimentazione)
4. Urbanizzazioni in RNord	Comprese acquisizioni 3.750.137 €	1.875.068 € (50%)
5. Parcheggi pubblici in RNord	Comprese acquisizioni 598.856	299.428 € (50%)
Totale	8.196.325,41 €
A detrarre: finanziamento programma sperimentale	- 1.000.000,00	7.196325,41 €

Articolo 2
(Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere – Riqualficazione urbanistica e sociale del Condominio RNORD" ricadente nel Comune di Modena i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 2.456.874,01 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.870.737,51 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 1.000.000,00 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Modena. secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.868.713,89 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Modena, con € 7.103.857,00 provenienti dal Piano degli Investimenti, allegato al bilancio pluriennale del Comune, cap. 21672, 26500, 21640, 24311, per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti acquisizioni;

e) l'Acer di Modena, anche in rappresentanza della propria società partecipata, Abitazione Sociale Modenese s.r.l., con € 3.207.989,72 da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti acquisizioni;

f) i soggetti privati CambiaMo s.p.a. (Società di Trasformazione Urbana, costituita ai sensi dell'art. 120 del T.U. 267/00) rappresentati dal Comune di Modena, con € 5.257.885,00 (cinquemilioniduecentocinquantesetteemilaottocentoottantacinque/00) da utilizzarsi per il finanziamento dell'intervento compreso nel Contratto di quartiere II.

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Modena, Acer e gli ulteriori soggetti interessati, pubblici e privati da essi rappresentati, si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Modena si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Modena

contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- i) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;
- j) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- k) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- l) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Modena è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Modena e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al

Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

E. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

F. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Modena

.....

Per l'Acer di Modena.....

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI PIACENZA**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Piacenza (C.F. 00229080338) nella persona del Sindaco Roberto Reggi a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 03 aprile 2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,

con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Piacenza per la realizzazione del Contratto di quartiere "Barriera Roma" un finanziamento pari ad euro 9.500.000,00;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Barriera Roma" nel Comune di Piacenza che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Interventi di recupero di alloggi di e.r.p. nei quartieri Barriera Roma e Barriera farnese	€ 7.741.212,93	€ 6.000.000,00
2. Realizzazione opere di urbanizzazione riguardanti la riorganizzazione degli assetti viabilistici dell'ambito di intervento	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
3. Programma di sperimentazione	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale	€ 11.241.212,93	€ 9.500.000,00
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		€ 500.000,00

Articolo 2

(Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere – Barriera Roma" ricadente nel Comune di Piacenza i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 3.506.710,50 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 2.168.289,50 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 500.000,00 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Piacenza secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 3.325.000,00 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Piacenza, con € 1.300.000,00 provenienti dal cap. 11521 dei Bilanci 2006-07-08 per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti gli interventi di recupero di alloggi e.r.p. nei quartieri Barriera Roma e Barriera Farnese;

e) l'Acer di Piacenza, con € 441.212,93 da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti gli interventi di recupero di alloggi e.r.p. nei quartieri Barriera Roma e Barriera Farnese;

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Piacenza si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Piacenza si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Piacenza contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

m) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

n) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

o) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

p) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Piacenza è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Piacenza e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

G. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

H. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;

- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Piacenza

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI FAENZA**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Faenza nella persona del Sindaco pro tempore Ing. Claudio Casadio, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1520/110 del 03 aprile 2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,

con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Faenza per la realizzazione del Contratto di quartiere "Il Quartiere Centro Nord" un finanziamento pari ad euro 7.100.000,00;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Il Quartiere Centro Nord" nel Comune di Faenza che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Lavori di edilizia residenziale per la locazione a termine lotti n° 12 e 13, comprese le opere di urbanizzazioni pertinenziali, area S.Rocco	16.106.785,59	4.260.000,00
2. Interramento cavi ENEL + RFI linee 132 Kv	11.794.400,22	2.840.000,00
Totale	27.897.185,81	7.100.000,00
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		448.385,00

Articolo 2 **(Impegno finanziario)**

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere – Il Quartiere Centro Nord" ricadente nel Comune di Faenza i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 2.546.103,90 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.620.511,10 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 448.385,00 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Faenza secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.485.000,00 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Faenza, con euro 20.801.158,81 provenienti dagli impegni dei privati soggetti attuatori appositamente individuati, così come di seguito riportato e con riferimento agli interventi descritti all'art.1:

1. Lavori di edilizia residenziale per la locazione a termine lotti n° 12 e 13, comprese le opere di urbanizzazioni pertinenti, area S.Rocco

Importo complessivo	euro 16.106.758,59
Finanziamento pubblico assegnato	<u>euro 4.260.000,00</u>
Differenza importo da finanziare	euro 11.846.758,59

Quota finanziata con Bando pubblico di cui alla delibera di Consiglio Comunale n°83/1241 del 9.03.2006 “Quartiere residenziale S.Rocco: bando per l’assegnazione di n.9 comparti edilizi di intervento a Consorzi, Cooperative di abitazione ed Imprese di costruzione a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione generali” e conseguente Determinazione dirigenziale n.97/143 del 30.06.2006 di “Approvazione della graduatoria per l’assegnazione definitiva di n.9 comparti edilizi di intervento” a favore del Consorzio Cooperativa Costruzioni Calabrese e altri.

euro 11.846.758,59

2. Interramento cavi ENEL + RFI linee 132 Kv

Importo complessivo	euro 11.794.400,22
Finanziamento pubblico assegnato	<u>euro 2.840.000,00</u>
Differenza importo da finanziare	euro 8.954.400,22

Privati e soggetti attuatori:

- Importo finanziato dalla Soc. GEA srl attraverso il Piano particolareggiato area “Colombarina” approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4066/287 del 14.09.2006..... euro 4.314.000,00
 - Importo finanziato da Società. Commercianti Indipendenti Associati (CONAD) con Piano Particolareggiato “Ex distilleria Neri” approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4911/352 del 9.11.2006..... euro 2.970.000,00
 - Residuo a carico di altri privati/Comune in adempimento ai criteri fissati dalla delibera di Consiglio Comunale n. 1239/81 del 9.03.2006.....
- Sommano euro 1.670.400,22
euro 8.954.400,22

Gli importi di cui sopra saranno esattamente definiti in sede di approvazione dei rispettivi progetti esecutivi e del conseguente perfezionamento degli atti relativi al finanziamento pubblico.

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall’Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Faenza e gli ulteriori soggetti interessati (pubblici e privati) si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Faenza si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Faenza contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

q) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

r) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

s) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

t) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed

abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Faenza è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Faenza e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

I. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

J. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Faenza

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI BOLOGNA**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Bologna nella persona del Dott. Giacomo Capuzzimati Direttore dell'Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità, e del Settore Programmi Urbanistici - Edilizi, nominato con atto del Sindaco PG 227701 in data 29 ottobre 2004;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi

finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi

concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Bologna per la realizzazione del Contratto di quartiere "San Donato" un finanziamento pari ad euro 8.451.883,46;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere San Donato nel Comune di Bologna che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Ristrutturazione urbanistica in via Beroaldo 6- 8, 10-12, 14-16, 18-20, via Ungarelli 7-9, 10-12 per complessivi 74 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	10.093.342,53	6.676.790,74
2. Realizzazione di servizi di quartiere per attività sociali	652.096,74	326.048,37
3. Realizzazione di verde pubblico in via Beroaldo e riqualificazione di via Borelli	557.688,70	228.844,35
4. Riqualificazione di verde pubblico e impianti sportivi in via Mondo – via della Torretta	3.500.000,00	975.200,00
5. Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico dei locali parrocchiali della Parrocchia di S.Vincenzo De Paoli, in via Ristori 1	562.000,00	245.000,00
Totale	15.365.127,97	8.451.883,46
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		870.885,75

Articolo 2 (Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere – San Donato" ricadente nel Comune di Bologna i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 2.693.772,17 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.929.066,33 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 870.885,75 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Bologna secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.958.159,21 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Bologna, per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti la ristrutturazione urbanistica in via Beroaldo 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, - via Ungarelli 7-9, 10-12 per complessivi 74 alloggi ERP e servizi di quartiere, nonché la realizzazione di verde pubblico in via Beroaldo e la riqualificazione di via Borelli, con €. 4.071.444,51 provenienti dai seguenti capitoli:

- quanto a euro **321.412,15** al conto speciale dei residui bilancio 2006 cap U63600-050 "PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA" sub 406000802 costituito con atto PG. 61980/06 (CODICE INTERVENTO 3758);
- quanto a euro **153.349,25** al conto speciale dei residui bilancio 2006 cap U77250-050 "INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI TERRITORIALI E URBANISTICI" imp. 0306002430 costituito con atto PG. 158203/06 (CODICE INTERVENTO 3965);
- quanto a euro **500.000,00** al conto speciale dei residui bilancio 2003 cap U64000-050 "ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI" impegno 303002985 costituito con atto PG. 160508/03 e revocato con atto PG n. 77062/07;
- quanto a euro **3.096.683,11** sul bilancio pluriennale 2007-2009 dando atto che tale cifra sarà finanziata con risorse proprie o mediante ricorso al credito, compatibilmente con le disponibilità contenute nei rispettivi bilanci annuali;

L'intervento di riqualificazione di verde pubblico e impianti sportivi in via Mondo - via della Torretta verrà realizzato mediante l'affidamento della concessione di costruzione e gestione a soggetto privato che contribuirà con un importo finanziario pari a €.**2.524.800,00**.

e) Parrocchia di S.Vincenzo de Paoli rappresentata dal Comune di Bologna, con €. **317.000,00** da utilizzarsi per il finanziamento dell'intervento compreso nel Contratto di quartiere II e riguardante la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico dei locali parrocchiali, in via Ristori 1.

Articolo 3 *(Tempi di attuazione)*

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, e gli ulteriori soggetti interessati si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Bologna si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bologna contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- u) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;
- v) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- w) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- x) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Bologna è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Bologna. e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

K. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

L. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Bologna

.....

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI FIDENZA

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Fidenza nella persona del Sindaco pro tempore rag. Giuseppe Cerri a ciò autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 04 aprile 2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,

con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Fidenza per la realizzazione del Contratto di quartiere "Fidenza: unico grande quartiere" un finanziamento pari ad euro 7.500.759,91;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Fidenza: unico grande quartiere" nel Comune di Fidenza che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Comune e ACER per Ristrutturazione urbanistica via Porro. Barabaschi – IV Novembre – Ariosto	€. 3.239.136,34	€. 2.057395,44
2. soc. Fidentia x 6 buoni casa Area Ex Foro Boario (PRU)	€. 1.436.735,48	€. 108.000,00
3. Comune per recupero ex Collegio Gesuiti	€. 3.901.092,85	€. 3.000.000,00
4. Coop. "Edilfidenza due" per alloggi in proprietà per giovani coppie	€. 5.526.241,56	€ 315.844,65
5. Comune e Acer per adeguamento tecnologico e abbattimento barriere architettoniche edifici di via Pascoli	€. 1.040.000,00	€. 728.000,00
6. Coop. A proprietà indivisa G. Di Vittorio per intervento su fabbricato di via De Gasperi	€. 2.014.964,57	€. 930.000,00
7. Coop. A proprietà divisa Casa del Lavoratore G. Di Vittorio per completamento piano integrato ex L. 203/91 in via Iscaro (10 buoni casa)	€. 1.521.299,75	€. 180.759,91
8. Coop. Casa del lavoratore G. Di Vittorio per intervento da cedere in proprietà (10 buoni casa per giovani coppie)	€. 2.009.000,00	€. 180.759,91
Totale	€. 20.688.470,55	€. 7.500.759,91
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		€. 133.018,48

Articolo 2 **(Impegno finanziario)**

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - "Fidenza: unico grande quartiere" ricadente nel Comune di Fidenza i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 3.030.494,52 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.711.980,94 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 133.018,48 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni

straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Fidenza secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.625.265,97 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Fidenza, con € 500.000,00 provenienti dal bilancio 2007, cap. 10276/1 per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti il recupero ex Collegio Gesuiti ed €. 200.000 provenienti dal bilancio 2007, cap. 13907, relativi all'intervento di ristrutturazione urbanistica via Porro. Barabaschi – IV Novembre – Ariosto;

e) l'Acer di Parma, con € 989.278,19 da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti la ristrutturazione urbanistica via Porro. Barabaschi – IV Novembre – Ariosto e con euro 312.000,00 riguardanti l'intervento di adeguamento tecnologico e abbattimento barriere architettoniche edifici di via Pascoli;

f) i soggetti privati Fidentia s.r.l., cooperativa di abitazione a proprietà indivisa Giuseppe Di Vittorio, cooperativa di abitazione a proprietà divisa Casa del Lavoratore G. Di Vittorio, cooperativa di abitazione "EDILFIDENZA DUE" rappresentati dal Comune di Fidenza, con € 10.792.876,89 da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti:

INTERVENTO	Cofinanziamento dei soggetti attuatori €.
soc. Fidentia x 6 buoni casa Area Ex Foro Boario (PRU)	1.328.735,48
Coop. "Edilfidenza due" per alloggi in proprietà per giovani coppie	5.210.396,91
Coop. A proprietà indivisa G. Di Vittorio per intervento su fabbricato di via De Gasperi	1.084.964,57
Coop. A proprietà divisa Casa del Lavoratore G. Di Vittorio per completamento piano integrato ex L. 203/91 in via Iscaro (10 buoni casa)	1.340.539,84
Coop. Casa del lavoratore G. Di Vittorio per intervento da cedere in proprietà (10 buoni casa per giovani coppie)	1.828.240,09
TOTALI	10.792.876,89

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Fidenza e gli ulteriori soggetti interessati (pubblici e privati) Azienda Casa Emilia-Romagna Parma, Fidentia s.r.l., cooperativa di abitazione a proprietà indivisa Giuseppe Di Vittorio, cooperativa di abitazione a proprietà divisa Casa del Lavoratore G. Di Vittorio, cooperativa di abitazione "EDILFIDENZA DUE" si impegnano ad approvare e presentare alla

Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Fidenza si impegna:

- a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Fidenza contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- y) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;
- z) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- aa) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- bb) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed

abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Fidenza è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Fidenza e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

M. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

N. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture
.....

Per la Regione Emilia-Romagna
.....

Per il Comune di Fidenza
.....

Ministero delle Infrastrutture

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI FERRARA

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Ferrara nella persona del Sindaco Gaetano Sateriale a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Comunale PG 26825 del 03 aprile 2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi

finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi

concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Ferrara per la realizzazione del Contratto di quartiere "Barco" un finanziamento pari ad euro 5.789.480,71;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Barco" nel Comune di Ferrara. che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Costruzione di 76 alloggi di ERP	6.774.297,96	4.742.007,96
2. Servizi, parcheggi, parco e urbanizzazioni	1.044.945,50	397.472,75
3. Riqualificazione Via Bentivoglio	1.500.000,00	650.000,00
Totale	9.319.243,46	5.789.480,71
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		455.232,76

Articolo 2

(Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - Barco" ricadente nel Comune di Ferrara i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 1.986.532,83 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.321.396,87 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 455.232,76 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Ferrara secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.026.318,25 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Ferrara, con € 3.529.762,75 provenienti dal prestito BEI ai sensi della convenzione approvata con provvedimento di Consiglio Comunale n. 37555/05 del 30 maggio 2005 e stipulata in data 11 luglio 2005 con atto rep. 3477 – contratto di mutuo del 28 novembre 2006, rep. 3680.

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del

Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ferrara e gli ulteriori soggetti interessati (pubblici e privati) si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Ferrara si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ferrara contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

cc) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

dd) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

ee) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

ff) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a

seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Ferrara è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Ferrara e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

O. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

P. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Ferrara

.....

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI RAVENNA

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Ravenna P.IVA 00354730392 nella persona del Sindaco Fabrizio Matteucci a ciò autorizzato con delibera P.G. 28897/52 del 29.03.07;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;

- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;

- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;

- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;

- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla

regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;

- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Ravenna per la realizzazione del Contratto di quartiere "PRU Darsena/Villaggio S. Giuseppe" un finanziamento pari ad euro 5.622.000,00;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere PRU Darsena/Villaggio S. Giuseppe nel Comune di Ravenna che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Nuova costruzione di 38 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, verde e parcheggi pubblici	4.470.000,00	3.275.000,00
2. Adeguamento impianti di 51 alloggi ERP	510.000,00	357.000,00
3. Nuova costruzione di 72 alloggi con Buono Casa	11.243.569,00	1.350.000,00 (Buono Casa)
4. Nuova costruzione scuola Materna S. Giuseppe	1.656.000,00	416.000,00
5. Ristrutturazione ex scuola elementare per nuovo Asilo Nido S. Giuseppe	645.000,00	224.000,00
Totale	18.824.569,00	5.622.000,00
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		364.529,00

Articolo 2
(Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - PRU Darsena/Villaggio S. Giuseppe." ricadente nel Comune di Ravenna i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 2.006.600,10 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.283.170,90 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 364.529,00 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Ravenna secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 1.967.000,00 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di **Ravenna**, per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II con le seguenti somme a bilancio:

- €.1.495.000,00 provenienti dal n.Progetto 95 (Piano Investimenti 2006) per la realizzazione di 38 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, verde parcheggi;
- €.1.240.000,00 provenienti dal n.Progetto 61 (Piano Investimenti 2008) per la realizzazione della Scuola Materna Villaggio S.Giuseppe;
- €.421.000,00 provenienti dal CAP.53802/550 (Gestione residui 2004) per la realizzazione della ristrutturazione ex scuola elementare per nuovo Asilo Nido S.Giuseppe;

e) l'Acer di **Ravenna**, rappresentata dal Comune di Ravenna, con € **153.000,00** da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti **l'intervento di adeguamento di 51 alloggi ERP**;

f) il soggetto privato **Soc. Coop ITER s.c.a.r.l.** rappresentata dal Comune di **Ravenna**, con **€11.243.569,00** da utilizzarsi per il finanziamento dell'intervento compreso nel Contratto di quartiere II e riguardante **la nuova costruzione dai 72 alloggi con Buono Casa**.

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ravenna e gli ulteriori soggetti interessati (pubblici e privati) Acer e Soc. Coop ITER s.c.a.r.l. si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Ravenna si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ravenna contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- gg) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;
- hh) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- ii) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;
- jj) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Ravenna è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Ravenna e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

Q. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

R. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia Romagna

.....

Per il Comune di Ravenna

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI BONDENO**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Bondeno (C.F.00113390389) nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Davide Verri a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 02.04.2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di

comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Bondeno (FE) per la realizzazione del Contratto di quartiere II ricadente nel Comune di Bondeno un finanziamento pari ad euro 6.044.224,32;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere II nel Comune di Bondeno che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Nodo viario Ponte Rana	5.190.000,00	2.327.500,00
2. Costruzione alloggi ERP nel quartiere del Sole (comprese urb. Zona Ovest)	5.552.234,74	3.616.724,32
3. Pista ciclabile di connessione Borgo Scala	200.000,00	100.000,00
Totale	10.942.234,74	6.044.224,32
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		362.004,29

Articolo 2 **(Impegno finanziario)**

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - II" ricadente nel Comune di Bondeno i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 2.187.201,72 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 1.379.539,80 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;
- b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 362.004,29 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Bondeno secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;
- c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.115.478,51 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;
- d) Comune di Bondeno, con € 4.898.010,42 provenienti da alienazioni di beni immobili e partecipazioni azionarie, avanzo e proventi concessione edilizie per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti il finanziamento dei capitoli di spesa relativi agli interventi oggetto del presente protocollo d'intesa;

Articolo 3 **(Tempi di attuazione)**

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bondeno si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Bondeno si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bondeno contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

kk) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

ll) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

mm) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

nn) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5
(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6
(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Bondeno è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Bondeno e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7
(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

S. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

T. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;

- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI
QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI IMOLA**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Imola (C.F. 00794470377) nella persona del Sindaco pro-tempore Massimo Marchignoli a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29 marzo 2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,

con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Imola per la realizzazione del Contratto di quartiere "Ex Conor – Via Serraglio" un finanziamento pari ad euro 2.653.961,00;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Ex Conor – Via Serraglio" nel Comune di Imola che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Residenza collettiva in locazione permanente	5.085.488,00 **	2.111.875,00 *
2. Struttura commerciale	2.893.981,00 **	=====
3. Urbanizzazioni primarie	1.306.982,00 **	542.086,00 *
Totale	9.286.451,00 **	2.653.961,00 *
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		441.040,00 *

* I finanziamenti si intendono al netto di I.V.A.

** le somme indicate sono determinate alla data del 6/04/2006, al netto, pertanto, degli aumenti di spesa derivanti dalle nuove norme legislative e degli aumenti di costo intervenuti (che si stima possano incidere per un 12-15%).

Articolo 2 **(Impegno finanziario)**

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere – Ex Conor – Via Serraglio" ricadente nel Comune di Imola i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 678.291,94 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 605.742,71 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 441.040,00 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Imola secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 928.886,35 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) l'A.T.I tra Unicoop e Coop Reno che coprirà con € 6.632.490,00 le spese dell'intervento compreso nel Contratto di quartiere II e riguardante Residenza collettiva / urbanizzazioni primarie e struttura commerciale, rappresentato dal Comune di Imola, come da atto d'obbligo allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/3/2007.

Articolo 3 **(Tempi di attuazione)**

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Imola in rappresentanza dell'A.T.I., si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Imola in rappresentanza dell'ATI si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Imola contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

oo) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

pp) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

qq) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

rr) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5
(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6
(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Imola è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Imola e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7
(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

U. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

V. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;

- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Imola

.....

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI FORLÌ

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Forlì nella persona del Sindaco Nadia Masini, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10 aprile 2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,

con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Forlì per la realizzazione del Contratto di quartiere "Connessione fra la prima espansione urbana e la città storica" un finanziamento pari ad euro 4.241.056,00;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di € 33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a € 26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Connessione fra la prima espansione urbana e la città storica" nel Comune di Forlì che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. - AC 5 COMPARTO A - PRU1 - <i>Sistema Ferroviario - Via Pandolfa (Foro Boario)</i> – realizzazione rete di teleriscaldamento.	1.238.709,49	300.000,00
2. - AC 5 COMPARTO A - PRU1 - <i>Sistema Ferroviario-Via Pandolfa (Foro Boario)</i> – nuova costruzione Asilo Nido.	1.348.939,00	527.939,00
3. - RU1 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - <i>Viale Vittorio Veneto - Via Dei Gerolimini - Via Dandolo</i> realizzazione opere di urbanizzazione primaria a servizio della residenza.	140.000,00	70.000,00
4. RU1 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - <i>Viale Vittorio Veneto - Via Dei Gerolimini - Via Dandolo</i> nuova costruzione n.24 alloggi ERP destinati alla locazione permanente	3.923.900,00	1.490.079,00
5. - INTERVENTO DI RIPRISTINO EDILIZIO IN CENTRO STORICO - <i>Piazza Del Carmine Angolo Via Fratti</i> – realizzazione n.10 alloggi ERP destinati alla locazione permanente e n.2 locali a destinazione terziario-commerciale	2.814.000,00	749.838,00
6. - INTERVENTI DI RIASSETTO VIARIO di <i>Piazzale Del Lavoro, Piazzale di Porta San Pietro incrocio Via Colombo Via Vespucci, Piazzale Savonarola e completamento interventi su Viale Vittorio Veneto</i>	1.600.000,00	770.000,00
7. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO <i>alloggi Erp in Viale Matteotti n.26</i>	178.400,00	124.880,00
8. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO <i>alloggi Erp in Viale Matteotti n.50</i>	297.600,00	208.320,00
Totale	11.541.548,49	4.241.056,00
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		634.000,00

Articolo 2 **(Impegno finanziario)**

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - Connessione fra la prima espansione urbana e la città storica" ricadente nel Comune di Forlì i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 543.321,55 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di

programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad € 637.124,63 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 634.000,00 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Forlì. secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.426.609,82 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Forlì, con € 7.300.492,49 per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II di cui € 6.884.583,00 con mezzi comunali e € 415.909,49 con finanziamento di HERA S.p.A. (come risultante dall'Accordo rep. 28241 del Comune di Forlì, in data 23.11.2006, fra il Comune di Forlì, HERA S.p.A. e S.A.PRO S.p.A. per la realizzazione della rete di teleriscaldamento a servizio del Programma di Riqualificazione Urbana n.1 – Sistema ferroviario-via Pandolfa);

La quota di € 6.884.583,00 a carico del Comune è così suddivisa:

- € 522.800,00, relativa alla rete di teleriscaldamento a servizio del PRU 1; la spesa è sostenuta da S.A.PRO S.p.A. a parziale scomputo dell'importo per la cessione della potenzialità edificatoria inerente le aree di proprietà comunale interne al PRU 1, come risultante da "Accordo modificativo ed integrativo degli atti stipulati fra il Comune di Forlì e S.A.PRO. S.p.A. per l'attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana n° 1 Sistema Ferroviario Via Pandolfa" stipulato in data 07.12.2006 con atto del Notaio dr. Marco Maltoni rep. n° 9048/5641;
- € 821.000,00 alla voce 563 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa al nuovo Asilo Nido Foro Boario, da finanziare con emissione di un prestito obbligazionario;
- € 70.000,00 alla voce 664 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa alle opere di urbanizzazione primaria a servizio della residenza nel RU1 – Mercato Ortofrutticolo, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;
- € 2.433.821,00 alla voce 660 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2008, relativa alla costruzione di 24 alloggi ERP nel RU1 – Mercato Ortofrutticolo, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;
- € 2.064.162,00 alla voce 661 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2008, relativa all'intervento di ripristino edilizio in Piazza del Carmine per realizzare 10 alloggi ERP, da finanziare con alienazioni ERP;
- € 830.000,00 alla voce 609 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2006, relativa alla realizzazione degli interventi di riassetto viario di Piazzale del lavoro, Piazzale Porta S.Pietro, incrocio via Colombo-Vespucci, Piazzale Savonarole e completamento interventi su viale Vittorio Veneto, già finanziato con prestito obbligazionario;
- € 53.520,00 alla voce 663 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa alla manutenzione straordinaria e restauro conservativo di alloggi ERP in viale Matteotti n.26, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;
- € 89.280,00 alla voce 662 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa alla manutenzione straordinaria e restauro conservativo di alloggi ERP in viale Matteotti n.50, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del

Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Forlì si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Forlì si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Forlì contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

ss) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

tt) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

uu) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

vv) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5

(Collaudo degli interventi)

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a

seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6

(Decadenza del finanziamento)

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all’articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Forlì è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell’Accordo di cui all’art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell’intervento, debitamente approvato dal Comune di Forlì e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all’art. 11 dell’accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all’articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7

(Programma esecutivo della sperimentazione)

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all’articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

W. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell’intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell’intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell’ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d’intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell’intervento edilizio.

X. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Forlì

.....